AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 253 del 17 aprile 2009.

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEL RINNOVO DEL CONTRATTO ECONOMICO E NORMATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIREZIONE AGENZIA DEL LAVORO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI NATURA PRIVATISTICA.

Il giorno 17 aprile 2009 alle ore 9.00, nella sede dell'A.R.R.S. (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, Aosta, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali Ezio DONZEL e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:

FP/CGIL – Marco LO VERSO – Carmela MACHEDA

CISL/FP – Jean DONDEYNAZ – Sara CHIAVAZZA

SAVT/FP – Claudio ALBERTINELLI – Michel MARTINET

UIL/FPL – Ramira BIZZOTTO

preso atto del Provvedimento della Giunta regionale in data 3 aprile 2009 n. 919, concernente l'autorizzazione al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 2, della L.R. 45/95, del testo per la definizione del rinnovo del contratto economico e normativo del personale dipendente della Direzione Agenzia del Lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica

SOTTOSCRIVONO

l'allegato testo per la definizione del rinnovo del contratto economico e normativo del personale dipendente della Direzione Agenzia del Lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica.

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente al testo concordato trasmesso al Presidente della Regione e per il quale la Giunta regionale ha concesso l'autorizzazione alla sottoscrizione con provvedimento in data 3 aprile 2009 n. 919.

Il Presidente
dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)

FP/CGIL
Marco LO VERSO

Carmela MACHEDA

CISL/FP
Jean DONDEYNAZ

Sara CHIAVAZZA

SAVT/FP
Claudio ALBERTINELLI

Michel MARTINET

UIL/FPL
Ramira BIZZOTTO

TESTO DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEL RINNOVO DEL CONTRATTO ECONOMICO E NORMATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLA DIREZIONE AGENZIA DEL LAVORO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI NATURA PRIVATISTICA

PREMESSA

Premesso che il personale dipendente dalla Direzione Agenzia del Lavoro ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica, disciplinato da apposita convenzione contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 4835 del 21.12.1998;

premesso altresì che la Regione, attraverso provvedimenti legislativi, ha definito il trasferimento dei compiti già attribuiti agli Uffici del lavoro e della massima occupazione e la riorganizzazione dei servizi relativi alle politiche attive del lavoro e che avendo acquisito le relative competenze ed il personale si trova nella necessità di assicurare la disciplina contrattuale del personale anzidetto in attesa di un intervento organico in materia.

si definisce la seguente disciplina contrattuale di natura economica, a seguito della direttiva impartita dal Presidente della Regione con nota n. 2942/UP del 4 febbraio 2009.

Art. 1
(Campo e ambito temporale di applicazione)

1. Il presente CCRL si applica al personale dipendente dalla Direzione Agenzia del Lavoro disciplinato dalla convenzione contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 4835 del 21.12.1998.
2. Il presente CCRL disciplina il biennio economico 2008/2009.

Art. 2
(Stipendio)

1. Dal 1/01/2008 lo stipendio è stabilito, per gli esperti e per gli operatori integrazione lavorativa, in € 30.840,10 annui pari a € 2.372,32 per tredici mensilità.
2. Dal 1/01/2009 lo stipendio, per gli esperti e per gli operatori integrazione lavorativa, è stabilito in € 31.613,08 annui pari a € 2.431,78 per tredici mensilità.

Art. 3
(Aumenti stipendi biennio economico 2008/2009)

1. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 2 sono comprensivi dell'inflazione programmata per l'anno 2008 pari all'1,7% e per l'anno 2009 pari all'1,5% nonché da un'anticipazione delle dinamiche relative al potere di acquisto delle retribuzioni ed i tendenziali scostamenti tra l'inflazione programmata e inflazione reale.
2. Le parti convengono che, ai fini del completamento del biennio economico 2008/2009, si provvederà alla definitiva comparazione entro il mese di aprile 2010, fra inflazione programmata ed inflazione intervenuta, degli incrementi derivanti dall'applicazione dell'art. 2, con i criteri previsti dall'accordo nazionale 23/07/1993.

Art. 4
(Sostituzione delle tabelle dell'art. 8 del CCRL 16 luglio 2008)

1. Le tabelle contenute nell'articolo 8 del contratto del 16 luglio 2008 sono così sostituite:

"

	Straordinario ordinario diurno	Straordinario festivo o notturno	Straordinario festivo e notturno
ESPERTI - OIL	17,88	20,21	23,33

	Maggiorazione per straordinario ordinario diurno	Maggiorazione per straordinario festivo o notturno	Maggiorazione per straordinario festivo e notturno
ESPERTI - OIL	2,33	4,67	7,78

"

Art. 5
(Buoni pasto)

1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio mensa è pari a € 6,50 con decorrenza dal 01/06/2008.

Art. 6
(Sistema di classificazione del personale)

1. Ai fini della valorizzazione della professionalità e delle competenze tecniche è istituito un sistema di progressione economica orizzontale che si articola in posizioni retributive, i cui valori sono indicati nelle allegate tabelle A e B.
2. La progressione dalla prima alle posizioni retributive successive si sviluppa in applicazione delle procedure di progressione orizzontale di cui al CCRL 21/05/2008 – per il personale appartenente alle categorie di tutti gli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.
3. In sede di prima applicazione i dipendenti in servizio alla data di stipulazione del presente accordo sono collocati nella terza posizione retributiva e accedono alle procedure di progressione orizzontale per il passaggio diretto alla quarta posizione retributiva, nel limite dei posti derivanti dall'utilizzo delle risorse di cui all'art. 7.
4. A far data dal giorno successivo a quella di stipulazione del presente accordo i dipendenti neo assunti sono collocati nella prima posizione retributiva.

Art. 7
(Fondo per la progressione orizzontale)

1. A decorrere dal 01/01/2008 è istituito un fondo di finanziamento del sistema di qualificazione nella quarta posizione economica per gli esperti e per gli operatori integrazione lavorativa, alimentato dalle risorse individuate in € 242,10, moltiplicate per il numero di dipendenti in servizio al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento.
2. Concorrono alla determinazione del fondo esclusivamente i dipendenti a cui si applica il presente contratto.

Art. 8
(Ulteriori incrementi del Fondo unico aziendale)

1. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 9 del C.C.R.L. del 16 luglio 2008 il fondo unico aziendale è incrementato, con decorrenza dal 01/01/2008, da risorse destinate alla realizzazione di progetti specifici di gruppo, definiti all'inizio di ogni anno, finalizzati a rendere servizi aggiuntivi o ad implementare quelli esistenti nella misura massima di € 100,00 per ogni unità di personale in forza al 31/12 dell'anno precedente. Eventuali residui non utilizzati per detti progetti specifici incrementano le risorse destinate al salario di risultato.

Art. 9
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dal presente accordo sono applicabili le disposizioni normative contenute nel CCRL 16 luglio 2008.

Art. 10
(Decorrenza)

1. La decorrenza del presente contratto è fissata dal primo giorno del mese successivo dalla sua sottoscrizione, salvo ove diversamente disciplinato.

Art. 11
(Norma di salvaguardia)

1. Il presente contratto rimane in vigore fino a quando non interverranno successivi accordi ed i benefici economici dovranno avere sospensione, totale o parziale, in caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa.

TABELLA A)

DAL 01/01/2008

	INIZIALE	PROGRESSIONE DOPO 2 ANNI	PROGRESSIONE DOPO 5 ANNI	4^ PROGRESSIONE
ESPERTI - OIL	29.250,59	30.045,35	30.840,10	31.280,27

TABELLA B)

DAL 01/01/2009

	INIZIALE	PROGRESSIONE DOPO 2 ANNI	PROGRESSIONE DOPO 5 ANNI	4^ PROGRESSIONE
ESPERTI - OIL	30.023,57	30.818,33	31.613,08	32.053,25